



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 4002 / 2018

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA VERITAS S.P.A. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA, COMPLETAMENTO, RIPROFILATURA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI PIAVE NUOVO IN COMUNE DI JESOLO, IN VIA PANTIERA PIAVE NUOVO

Il dirigente

VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iii. il bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020 e il Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020, approvati con deliberazione n. 27 del 21 dicembre 2017;
- iv. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018-2020, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 3 del 29 gennaio 2018;
- v. il decreto presidenziale n 2009/44 del 23/12/2009, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale del servizio “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin e la nota prot. 111546 del 14 dicembre 2012 relativa alla proroga del medesimo incarico dirigenziale;
- vi. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:

- al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- viii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ix. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

VISTI:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
- l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
 - l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”;

- viii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997.

VISTA l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 31271 del 26.04.2018 con cui la ditta ALISEA S.p.A., con sede legale in JESOLO, Via Cà Silis 16, chiede l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza, completamento, riprofilatura e compensazione ambientale della discarica di Piave nuovo.

EVIDENZIATO che:

- i. con nota acquisita agli atti con prot n. 72831 del 15.10.2018 la società incorporante Veritas S.p.A. con sede legale in Santa croce, 489 – Venezia, comunica che dal 5 novembre 2018 decorrono gli effetti verso terzi della fusione societaria con Alisea S.p.A. e chiede il subentro a pieno diritto in tutte le attività, ragioni ed azioni ivi comprese i procedimenti pendenti con la Città metropolitana di Venezia;
- ii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 75953 del 15.10.2018 la società VERITAS S.p.A ha chiesto il trasferimento della titolarità, a seguito di fusione societaria, dell'autorizzazione provinciale n. 22244 del 31.03.2018 rilasciato alla ditta Alisea S.p.A.;
- iii. con determina n. 3400 del 05.11.2018 è stata quindi rilasciato il trasferimento di titolarità per tutti gli atti riferiti ad Alisea S.p.A.
- iv. la titolarità della presente determina è rilasciata in capo alla Società VERITAS S.p.A.;

PREMESSO che:

- i. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed i collaboratori all'istruttoria Guido Frasson non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a) il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b) la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento.

CONSTATATO che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 8 Lettera T) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;

- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 30.04.2018 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società ALISEA S.p.A. (ora VERITAS S.p.A).

DATO ATTO che:

- i. Con nota protocollo n. 32161 del 02.05.2018 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. in data 29.05.2018 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio del Comitato VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento;
- iii. con nota prot. n. 53379 del 13.07.2018 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare
- iv. la ditta, considerata la complessità ed il numero delle integrazioni ha richiesto di proroga per la consegna delle integrazioni acquisita agli atti con prot n. 63128 del 29.08.2018, a cui è stata data risposta favorevole con nota prot. n. 65763 del 10.09.2018.
- v. con note acquisite agli atti con prot n. 71807e 71810 del 28.09.2018 la ditta ha trasmesso la risposta alla richiesta integrazioni.
- vi. con note acquisite agli atti con prot. n. 44938 del 14.06.2018, 56982 del 30.07.2018, 45056 del 14.06.2018 e 86350 del 27.11.2018 sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 da parte del Comune di Jesolo, dei Comitati Zona NordOvest e Cà Pirami trasmesse alla ditta con nota protocollo n. 53379 del 13.07.2018;
- vii. con determina n. 3284 del 23.10.2018 è stato prorogato il termine del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 c. 7 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.
- viii. in data 30.07.2018 si è svolto un incontro tecnico tra amministrazioni coinvolte e rappresentanti dei comitati di cittadini presso la sala rappresentanza del Comune di Jesolo, convocato con nota prot. n. 53304 del 13.07.2018
- ix. con nota pervenuta acquisita agli atti con prot. n. 87287 del 28.11.2018 la ditta VERITAS S.p.A. ha trasmesso ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito ai contenuti progettuali e alla valutazione degli impatti;
- x. il Comitato VIA ha svolto un'istruttoria in merito all'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni fornite dalla Ditta riportate nel parere allegato al presente provvedimento;
- xi. tutte le osservazioni pervenute entro e fuori i termini di legge sono state considerate ed hanno contribuito alla fase istruttoria del comitato tecnico VIA, come riportato nel parere allegato alla presente determina;
- xii. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- xiii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;

- xiv. il Comitato VIA nella seduta del 17.12.2018 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n. 94037 del 21.12.2018;

RITENUTO di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 31271 del 26/04/2018 (e successivamente integrata in esito alle richieste d'integrazioni), e relativo alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza, completamento, riprofilatura e compensazione ambientale della discarica di Piave nuovo, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 94037 del 21.12.2018 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1.a) Sia effettuata una campagna di misura della qualità dell'aria, da inviare alla CMVe, con modalità da concordare con Comune di Jesolo e ARPAV tenuto conto delle campagne mobili effettuate nel 2018.
 - 1.b) Sia svolta un'indagine olfatto metrica a conferma delle valutazioni modellistiche da effettuarsi nel primo periodo estivo utile i cui risultati dovranno essere inviati alla CMV, ad ARPAV ed al Comune di Jesolo.
 - 1.c) Dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni della rumorosità negli stessi punti riportati nella relazione previsionale acustica, verificando il mantenimento dei limiti di zonizzazione acustica individuati nello studio previsionale acustico. I risultati dovranno essere trasmessi a Città Metropolitana di Venezia e ARPAV. In caso di superamento dei limiti dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, comunicando a Città Metropolitana di Venezia e ARPAV le misure da adottare. Per la verifica dell'adeguatezza delle eventuali opere mitigatorie poste in essere dovrà essere eseguita la ripetizione della campagna di monitoraggio.
 - 1.d) Si provveda in accordo con il Comune di Jesolo a procedere con le attività di esproprio e realizzazione della fascia boscata approvata e prescritta con provvedimento provinciale prot. n. 35712 del 18.05.2005, secondo crono programma approvato.
 - 1.e) A seguito degli accordi di cui al punto 1 si invii una relazione che descriva le tempistiche di attuazione delle prescrizioni sopra indicate ai punti da 1.a) a 1.c).
2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza, completamento, riprofilatura e compensazione ambientale della discarica di Piave nuovo, acquisito agli atti con protocollo n. 31271 del 26.04.2018.
3. Ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia alle Amministrazioni e agli enti interessati dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni

previste per legge, era fissato al 27/11/2018. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.

6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene inviato alla ditta VERITAS S.p.A. e trasmesso per conoscenza al Comune di Jesolo, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia, al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:
http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente